

SEZIONE INFORTUNI CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.0 CHI ASSICURIAMO

Reale Mutua assicura contro gli *infortuni* gli allievi regolarmente iscritti presso l'Istituto Scolastico *Contraente* e il personale docente e non docente che aderisce. Possono altresì aderire alla *polizza* il personale esterno del quale la Scuola si avvale ed i frequentanti i corsi post-diploma e IFTS realizzati dagli Istituti Superiori.

La garanzia è prestata a titolo gratuito, con esclusione di quanto previsto al punto 2.2 lett. b):

- al personale in genere (compresi i volontari e gli esterni dei quali la Scuola si avvale), ai familiari degli allievi e del personale (autorizzati dall'Istituto) ed agli obiettori di coscienza (su indicazione degli Enti locali) che accompagnano gli allievi in viaggi, visite e gite di istruzione;
- ai familiari che prestano la loro opera negli organismi di gestione;
- ai volontari che, previa autorizzazione/incarico della Direzione o della Presidenza e/o del Consiglio di Circolo o del Consiglio di Istituto, partecipano direttamente ad attività realizzate dalla Scuola, compresi gli interventi di piccola manutenzione e di giardinaggio;
- al personale in quiescenza che svolge attività all'interno della Scuola secondo quanto stabilito dalla C.M. n.127 del 14.4.1994;
- agli allievi "uditori" e gli alunni in "passerella";
- agli iscritti ai corsi di alfabetizzazione, (quali ad esempio "Italiano parliamone"), di orientamento professionale ed approfondimento culturale per adulti realizzati autonomamente dall'Istituto Scolastico *Contraente* e pertanto non garantiti da specifica copertura stipulata dalle Direzioni dei CTP e dei CPIA;
- agli allievi durante la loro permanenza nei locali scolastici e pertinenze in occasione delle riunioni dei genitori con il personale docente;
- a tutti i supplenti temporanei, ed a tutti i singoli che, in forza di uno specifico contratto, concorrono all'attività didattica;
- al personale scolastico titolare di incarico annuale nominato successivamente al 31 dicembre relativo a ciascun anno scolastico;
- ai tirocinanti che, in forza di convezioni con singole Facoltà universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri, svolgono attività all'interno della scuola;
- ai revisori dei conti durante la loro presenza nell'Istituto e nel tragitto dalla loro sede di servizio all'Istituto e viceversa;
- agli alunni esterni ed ex allievi autorizzati dall'Istituto a partecipare ad attività dallo stesso realizzate;
- ai componenti la Commissione di Esame nell'espletamento, all'interno dell'Istituto, delle loro mansioni;
- agli Assistenti di lingua straniera assegnati dal M.I.U.R.;
- ai prestatori di lavoro socialmente utili per lavori di pubblica utilità;
- agli allievi diplomati che partecipano a stage e ad altre attività previste per il completamento dell'attività curriculare o che frequentano "Tirocini formativi e di

orientamento" nell'ambito dei programmi di inserimento e orientamento nel mondo del lavoro (Legge 196 del 24/06/97, regolamento 142 del 25/3/98 e DGR n.74-5911 del 3/6/2013).

2.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli allievi iscritti.

Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti obbligatoriamente dalla Direzione dell'Istituto Scolastico, la quale si impegna ad esibirli in qualsiasi momento, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla *Società* di svolgere accertamenti e controlli. Relativamente al personale, qualora non si assicuri la totalità, si farà riferimento all'elenco nominativo di coloro che hanno aderito all'*assicurazione*; detto elenco farà parte integrante del contratto.

Qualora nel corso dell'anno scolastico si aggiungano altri *Assicurati*, il *Contraente* comunica all'Agenzia a mezzo Raccomandata o Telefax, l'elenco nominativo delle persone da inserire in garanzia. La garanzia sarà operante a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stata effettuata la comunicazione.

Il *premio* della sezione infortuni viene fissato inizialmente su un numero provvisorio di *Assicurati*. Successivamente l'Agenzia provvederà ad emettere apposita appendice in base alle variazioni pervenute per la regolarizzazione amministrativa ed il relativo pagamento. Relativamente agli allievi non si effettueranno conguagli in caso di variazione inferiore al 7%.

Per quanto riguarda il personale che opera in più sedi o Istituti, e che ha aderito alla copertura infortuni, si precisa che la garanzia è operante in tutta l'attività compresi i necessari spostamenti tra una sede e l'altra.

Gli *Assicurati* che, nel corso dell'anno scolastico, si trasferiscono ad altri Istituti sono garantiti, con la presente copertura, anche nella nuova sede.

Il *Contraente* può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati a Reale Mutua per il tramite del *Contraente* con le informazioni del caso.

Si intendono assicurati i docenti e non docenti già in garanzia nell'anno scolastico precedente con le polizze surrogate o sostituite dalla presente, ed il personale inserito per la prima volta nell'organico dell'Istituto (compresi i supplenti annuali), dall'inizio dell'anno scolastico ovvero dall'entrata in servizio nell'Istituto. Detta garanzia è prestata per un periodo di 75 giorni, dalla decorrenza della presente copertura, a condizione che sia confermata l'adesione; in caso contrario la garanzia non ha valore.

2.2 RISCHI ASSICURATI

L'*assicurazione* vale per gli infortuni che:

- a) possono verificarsi nel corso di tutte le attività realizzate dalla scuola in conformità alla vigente normativa sia all'interno sia all'esterno, compresi i relativi trasferimenti. (a titolo esemplificativo, uscite, visite, viaggi e gite d'istruzione, scambi culturali in genere, l'attività di prescuola e doposcuola e di refezione, i progetti Pedibus e Bicibus, attività ginniche e di avviamento alla pratica sportiva, stages e tirocini presso aziende anche nel periodo estivo, esercitazioni di sfollamento).
- b) avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione dell'*Assicurato* alla Scuola e viceversa. L'*assicurazione* vale anche per gli *infortuni* verificatisi durante la sosta nei locali scolastici e loro pertinenze in occasione dell'ingresso e dell'uscita.